

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI COLLAUDATORI DELLE OPERE E DEI LAVORI

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

Rev. 16 - edizione agosto 2023

Indice

Art. 1	Istituzione del Sistema di qualificazione
Art. 2	Durata del Sistema di qualificazione
Art. 3	Soggetti
Art. 4	Domanda di qualificazione
Art. 5	Requisiti per la qualificazione
Art. 6	Documenti e titoli per la qualificazione
Art. 7	Protezione dei dati personali
Art. 8	Servizi Professionali
Art. 9	Classi d'importo
Art. 10	Criteri di valutazione dei requisiti
Art. 11	Esito della domanda di qualificazione
Art. 12	Validità della qualificazione
Art. 13	P.M.
Art. 14	Sospensione e annullamento della qualificazione
Art. 15	Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione
Art. 16	Estensione della qualificazione
Art. 17	Rimborso spese
Art. 18	Avvisi di esistenza dei sistemi
Art. 19	Portale Acquisti e firma digitale

Articolo 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione dei “Collaudatori delle opere e dei lavori” (di seguito Sistema), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti ai soggetti che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

1.2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori di servizi di comprovata idoneità nell’ambito del quale RFI S.p.A. individua, con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023 (Codice Appalti), nel caso di affidamento tramite gara, i soggetti ai quali affidare incarichi di collaudo tecnico amministrativo o di collaudo statico delle opere e dei lavori di RFI.

1.3. I soggetti sono qualificati per i servizi professionali e per le categorie di specializzazione indicati al successivo art. 8 secondo le classi di importo di cui al successivo art. 9.

1.4. La presente Normativa regola il procedimento di qualificazione dei prestatori di servizi nel Sistema.

Articolo 2

DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata.

2.2. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sistema.

2.3. L’esistenza del Sistema di Qualificazione e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo art. 18.

Articolo 3

SOGGETTI

3.1. La qualificazione riguarda i professionisti, in possesso del diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l’accesso alle professioni indicate al successivo art. 10, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo professionale.

Articolo 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI apposita domanda precisando la tipologia di servizi professionali, le categorie di specializzazione e le eventuali classi di importo per le quali chiedono di essere qualificati. Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sul Sistema, è disponibile sul sito www.rfi.it, sezione Fornitori e Gare, sezione Qualificazione Operatori Economici

4.2. La domanda di qualificazione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Acquisti (<https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>), di cui all’articolo 19 di questa Normativa, con le modalità operative descritte nelle Istruzioni per l’uso disponibili nella home page del Portale Acquisti.

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente con valido dispositivo di firma digitale e deve essere corredata della documentazione richiesta dal form di valutazione generato dal Portale.

Articolo 5

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

5.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

5.2. Requisiti di ordine generale:

Costituisce motivo di esclusione di un soggetto dal Sistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice Appalti, per quanto applicabili. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, RFI ne dà segnalazione all'ANAC per le determinazioni di competenza.

5.3. Requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale

I requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale sono i seguenti:

- 1) diploma universitario di laurea specialistica adeguato ai servizi per i quali si chiede la qualificazione conseguito da almeno 10 anni e abilitazione all'esercizio della professione;
- 2) iscrizione all'albo professionale corrispondente al diploma di laurea posseduto;
- 3) esperienza specifica maturata nell'esecuzione di servizi e prestazioni specialistiche attinenti ai lavori ed opere rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede la qualificazione, anche per conto ovvero presso società, enti o pubblica amministrazione.
- 4) possesso della partita IVA per l'esercizio della libera professione, per la stipula dei contratti.

Articolo 6

DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono compilare in ogni sua parte la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

6.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 168 comma 5 del Codice Appalti.

6.3. I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione.

I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata, resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del Paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione nel Paese in cui è stabilito.

6.4. I documenti trasmessi tramite Portale Acquisti, sottoscritti digitalmente dal soggetto che richiede la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. Per la produzione della documentazione di cui ai successivi artt. 6.10.a) e 6.10.b), ogni interessato deve presentare, in sostituzione dei documenti previsti, **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (**allegato 3**).

6.6. Le **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** di cui ai successivi artt. 6.9.a) e 6.10.f.) devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (**allegati 1 e 4**).

6.7. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura **“a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero”**.

6.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti già presentati precedentemente a RFI, se questi non sono scaduti di validità alla data della domanda. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare nel questionario:

- gli estremi identificativi del documento già presentato
- la struttura di RFI cui è stato presentato il documento
- la data della precedente presentazione del documento.

6.9. La documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale si compone dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito ai motivi di esclusione ex artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (**allegato 1**).

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative alla presentazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2 si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia, RFI chiede se del caso ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale si compone di:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con indicazione della data di conseguimento, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**allegato 3**);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'albo professionale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**allegato 3**), ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;
- c) elenco delle attività svolte, di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di gestione di appalti di lavori/servizi delle opere rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede la qualificazione, redatto sul modello “Dichiarazione Attività” (**allegato 5**), sottoscritto dall'interessato. L'elenco deve essere corredato della documentazione utile all'attestazione dei requisiti dichiarati, previsti dalla scheda tecnica di riferimento.
- d) copia dei **titoli** (incarichi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) da cui risultino poteri e responsabilità nell'esecuzione di attività di gestione e approvazione di contratti di appalto di lavori pubblici;
- e) copia di **certificati di collaudo tecnico amministrativo**, eseguiti anche in qualità di componente di commissione di collaudo, se necessari alla qualificazione richiesta; ogni documento dovrà essere corredato di una scheda di sintesi, sottoscritta dal professionista richiedente la qualificazione, che deve indicare /descrivere:
- il soggetto pubblico presso il quale, o in favore del quale, sono stati condotti i collaudi;

- la tipologia dei lavori o delle opere e la loro localizzazione geografica;
 - la struttura esercente che ha (o che avrà) in gestione le opere;
 - la descrizione delle attività svolte;
 - le date di inizio e termine delle attività;
 - il valore delle opere e/o dei lavori oggetto dei collaudi eseguiti.
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione partita Iva per l'esercizio della libera professione, se già posseduta alla data della domanda di iscrizione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno a dimostrare il possesso della partita IVA, entro i termini indicati nella lettera per l'aggiudicazione definitiva del primo contratto (allegato 4);
- g) Solo per i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante di essere dipendente del MIT con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (**allegato 2**);
- Ai fini della qualificazione si precisa che i documenti di cui ai precedenti punti c), d) ed e) devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alle verifiche di cui al successivo art. 10.

Articolo 7

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è disponibile sul Portale: <https://www.acquisitionlinerfi.it>.

Articolo 8

SERVIZI PROFESSIONALI

I servizi professionali oggetto del presente Sistema di qualificazione sono i seguenti:

8.1. Collaudo tecnico - amministrativo

Finalità

Verificare e certificare l'esecuzione dell'opera o del lavoro in conformità delle regole d'arte, del contratto o degli eventuali atti integrativi e modificativi, comprese le eventuali verifiche tecniche, l'esame e la revisione della contabilità e degli altri documenti giustificativi, per verificare che i dati corrispondano per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, componenti e provviste.

L'attività di collaudo comprende l'esame delle eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore, anche ai fini del componimento bonario, nonché la verifica che le procedure espropriative siano state espletate tempestivamente e diligentemente, qualora le stesse siano previste dal contratto di appalto.

8.1.1. Categorie di specializzazione

Il collaudo tecnico amministrativo comprende le seguenti categorie di specializzazione:

OC1	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto delle opere e dei lavori relativi alla sede ferroviaria (armamento, opere civili del corpo stradale quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.) delle opere edili e delle restanti opere civili
OC2	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto dei lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici

IND	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a impianti industriali ferroviari o ricadenti in tale ambito (energia e trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, sollevamento, antincendio, ecc.)
INFO	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a sistemi e impianti ferroviari per il trattamento dei dati e delle informazioni (sistemi statici di segnalamento e sicurezza, telecomandi, telecontrolli, telecomunicazioni, ecc.)
CCC	Componente di commissione di collaudo tecnico amministrativo

8.2. Collaudo statico

Finalità

Eeguire esami, verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere strutturali eseguite alle prescrizioni progettuali, di contratto e di legge.

8.2.1. Categorie di specializzazione

Il collaudo statico comprende le seguenti categorie di specializzazione:

CS1	Collaudo statico di opere relative alla sede ferroviaria (opere civili del corpo stradale o relative allo stesso quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.), alle opere edili e alle restanti opere civili.
CS2	Collaudo statico di opere edilizie e costruzioni civili semplici

Articolo 9

CLASSI D'IMPORTO

9.1. Le classi d'importo relative agli incarichi di collaudo tecnico amministrativo per le categorie di specializzazione OC1 e OC2 sono le seguenti:

classe	Descrizione
1	Collaudi delle opere e dei lavori di un contratto di appalto di valore uguale o superiore a 25 Mln di Euro e inferiore a 100 Mln Euro
2	Collaudi delle opere e dei lavori di un contratto di appalto di valore uguale o superiore a 100 Mln di Euro

9.2. La qualificazione in una categoria abilita il soggetto a partecipare alle gare e trattative per le quali RFI intenda avvalersi del Sistema nei limiti del valore del contratto di appalto di cui alla classe di importo attribuita, quando prevista.

L'incarico non potrà essere affidato a Collaudatori che abbiano in corso più di 3 (tre) incarichi di collaudo per i quali non sia stato trasmesso a RFI il relativo certificato.

Inoltre l'incarico non potrà essere affidato ad un Collaudatore che abbia in corso un incarico di collaudo per il quale siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dal ricevimento della documentazione finale per il collaudo.

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

Articolo 10

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

10.1. Il procedimento di qualificazione attribuisce a ciascun soggetto l' idoneità ad essere invitato alle gare per l'affidamento di collaudi delle opere e dei lavori, secondo le categorie di specializzazione definite ai precedenti art. 8.1.1. e 8.2.1. e classi di importo, quando previste, definite al precedente art. 9.1.

10.2. La categoria di specializzazione e la classe di importo sono attribuite a seguito della verifica di tutti i requisiti prescritti nel presente documento, con le modalità qui di seguito indicate, oltre che dall'analisi dei fattori di esperienza e dall'ampiezza dei servizi sviluppati.

10.3. La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5 avviene secondo le seguenti modalità:

10.3.1. Riscontro dei requisiti di ordine generale

Il riscontro dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente art 5.2., avviene sulla base della documentazione elencata all'art. 6.9. lettera a).

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non qualificazione del soggetto.

10.3.2. Riscontro e valutazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica professionale

La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5.3. avviene sulla base dell'analisi della documentazione richiesta nell'art. 6.10., nonché sulla base dei seguenti criteri.

10.3.2.1. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione “OC1”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “civile e ambientale” nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi;

e inoltre,

per la qualificazione alla classe d'importo 1,

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di commissione di collaudo - per conto di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs.36/2023:
 - a) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche, etc.) anche non riferite ad infrastruttura ferroviaria di valore non inferiore a 25 Mln di Euro

ovvero

- b) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in entrambi i quali risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie,

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche, etc.) anche non riferite ad infrastruttura ferroviaria, di valore complessivo non inferiore a 30 Mln di Euro;

ovvero

- c) abbia avuto responsabilità, a livello dirigenziale, di gestione e/o controllo di contratti di appalto di lavori/servizi relativi alla sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, comprendenti in misura prevalente opere e lavori compresi nella categoria OC1, di valore non inferiore a 25 Mln di Euro;

per la qualificazione alla **classe d'importo 2**

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) e r) dell'Allegato I.1 del D. Lgs.36/2023:
 - d) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, anche non riguardante sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche, etc.), di importo non inferiore a 50 Mln di Euro;

ovvero

- e) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori affidati da RFI relativi alla sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, riferiti a due contratti, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche), di importo non inferiore a 25 M€ ciascuno;

10.3.2.2. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione “OC2”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e/o di architetto, conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “civile e ambientale” se ingegnere ovvero nella Sezione A nel settore “architettura” se architetto nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto ai medesimi albi, sezioni e settori da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi ad opere edili e costruzioni civili semplici;

e inoltre

per la qualificazione alla **classe d'importo 1**

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) e r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs.36/2023:
 - a) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti

prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici) per un valore non inferiore a 25 Mln di Euro

ovvero

- b) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in entrambi i quali risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici) per un valore complessivo non inferiore a 30 Mln di Euro;

per la qualificazione alla classe d'importo 2,

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) e r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs.36/2023:

- c) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici), di importo non inferiore a 50 Mln di Euro;

ovvero

- d) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici), di importo non inferiore a 25 M€ ciascuno;

Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla categoria di specializzazione "OC1" consente l'iscrizione anche alla categoria di specializzazione "OC2", se richiesta.

10.3.2.3. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione "IND"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore "industriale" nel caso di dipendente a rispo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi agli impianti industriali compresi nella categoria di specializzazione IND.

10.3.2.4. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione "INFO"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore "dell'informazione" nel caso di dipendente a rispo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da

almeno 60 mesi;

- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi agli impianti compresi nella categoria di specializzazione INFO.

10.3.2.5. Collaudo tecnico amministrativo – categoria di specializzazione “CCC”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso del diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di **geologo, dottore agronomo, dottore forestale** conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza non inferiore a 120 mesi nelle attività attinenti al titolo di studio posseduto; ovvero
- sia in possesso del diploma universitario di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguito da almeno 120 mesi;
- sia dotato di esperienza non inferiore a 60 mesi in materia di contratti pubblici di lavori;
- abbia prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici o enti aggiudicatori come definiti articolo 1, lett r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs.36/2023

10.3.2.6. Collaudo statico “CS 1”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sistema tale iscrizione sia nella sezione A nel settore “civile e ambientale”.

10.3.2.7. Collaudo statico “CS 2”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e/o di architetto, conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sistema, tale iscrizione sia nella sezione A nel settore “civile e ambientale” nel caso di ingegnere ovvero nella Sezione A nel settore “architettura” nel caso di architetto.

Articolo 11

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

11.1. RFI provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale **complete di tutta la documentazione prescritta.**

Si distinguono due tipologie di procedimenti di valutazione:

11.1.1 Procedimenti di qualificazione

- a. Prima qualificazione
- b. Estensione di categoria
- c. Estensione di classe d'importo

I predetti procedimenti di qualificazione si concludono non prima di tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della Domanda completa di tutta la documentazione, nel rispetto di quanto previsto all'art 166 comma 2 del Codice Appalti.

11.1.2 Procedimenti per variazioni requisiti

- a. Variazioni su richiesta del soggetto qualificato
- b. Variazioni su richiesta di RFI
- c. Procedimenti di sospensione o annullamento della qualificazione

I predetti procedimenti si concludono al termine delle verifiche effettuate, con la comunicazione immediata dell'esito della valutazione e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione di tutta la documentazione completa, nel rispetto di quanto previsto all'art 166 comma 2 del Codice Appalti.

11.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione, di cui al precedente articolo 11.1.1, segnalino una o più variazioni dei loro requisiti la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.

11.3. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della Domanda di qualificazione. L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto della Domanda di qualificazione; le spese di istruttoria non saranno in tal eventualità rimborsate. Saranno possibili, su richiesta di RFI qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento della Domanda. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.

11.4. La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento della Domanda entro i termini indicati nella richiesta di integrazione comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione.

11.5. RFI comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il Soggetto è qualificato.

11.6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui alla presente Normativa in virtù di quanto previsto dall'art. 168 del Codice Appalti.

11.7. RFI si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

11.8 RFI effettuerà controlli per accertare la veridicità della dichiarazione e della documentazione presentata per la qualificazione. I controlli saranno eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di RFI. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 14, comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

Articolo 12

VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

12.1. La qualificazione ha validità **illimitata** a decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione. Eventuali variazioni dei requisiti influenti sulla qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo articolo 15. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti influenti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 14.

Articolo 13

P.M.

Articolo 14

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

14.1. Per **sospensione** dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione di un soggetto dal presente Sistema.

14.2. La sospensione viene disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato::

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 5.2.;
- non sia più iscritto all'albo professionale;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.);
- abbia in corso una vertenza giudiziaria con RFI;
- abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di collaudo affidati da RFI o da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

14.3. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non sono selezionati per gli affidamenti previsti dal presente Sistema.

14.4. La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata.

14.5. I provvedimenti di sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, entro tre mesi dalla data del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative. RFI comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, dovrà essere presentata una nuova domanda di qualificazione.

14.6 P.M.

14.7. Per **annullamento** della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.

14.8. L'annullamento viene disposto da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all'art. 15;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

- non abbia completato a regola d'arte le attività di collaudo affidate da RFI, con l'emissione del relativo certificato, trascorsi più di due anni dalla consegna degli elaborati finali per il collaudo, per cause ad esso imputabili;
- abbia rilasciato, in occasione di un incarico di collaudo eseguito per RFI, una dichiarazione deontologica non veritiera;
- incorre nella seconda sospensione della qualificazione;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di RFI.
- non abbia provveduto, entro il termine fissato, alla sottoscrizione di un contratto con RFI per fatto e colpa propria.
- non abbia acquisito la partita IVA secondo quanto previsto all'art. 5.3.4

14.9. L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato.

14.10. Il soggetto, trascorsi tre anni dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del presente Sistema, pubblicato ai sensi del successivo art. 18.

Articolo 15

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

15.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a RFI tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 che siano influenti ai fini della qualificazione. Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nella presente Normativa e negli atti dalla stessa richiamati. Gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulla qualificazione, verranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione o annullamento.

15.2. La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre **trenta giorni** dal verificarsi della variazione stessa.

15.3. Nel caso di soggetti qualificati, l'omessa segnalazione delle variazioni intervenute che hanno riflesso sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, dà luogo al provvedimento di **annullamento della qualificazione** di cui al precedente art. 14.

Articolo 16

ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

16.1. Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo previste.

16.2. La Domanda di estensione a nuove categorie di specializzazione deve essere presentata tramite portale Acquisti generando una nuova valutazione di categoria.

16.3. La Domanda di estensione a nuove classi d'importo deve essere avviata tramite il servizio di messaggistica del portale Acquisti, comunicando la richiesta di estensione di classe per una determinata categoria di specializzazione, indicando la classe d'importo per cui si presenta domanda.

Normativa del Sistema di Qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori

16.4. La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla Normativa per la dimostrazione dei requisiti inerenti le nuove categorie di specializzazione o classi d'importo richieste.

16.5. Il periodo da prendere in considerazione nella valutazione dei requisiti per l'assegnazione delle classi d'importo, secondo i criteri indicati nella Normativa di ogni singolo Sistema, sarà riferito alla data di completamento della trasmissione sul portale Acquisti dei documenti richiesti per l'estensione.

Articolo 17

RIMBORSO SPESE

17.1. Il procedimento di qualificazione è attivato dopo l'avvenuto versamento a RFI S.p.A., da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 300,00 + IVA.

17.2. Il procedimento di estensione per altre categorie di specializzazione/classi di importo (quando previste) è attivato dopo il versamento di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 100,00 + IVA.

17.3. A seguito del versamento sarà rilasciata fattura, emessa esclusivamente a nome del soggetto richiedente con Partita Iva o se non ancora posseduta con Codice Fiscale.

Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina *Informazioni per il bonifico* sul sito www.rfi.it sezione Fornitori e Gare – sezione Qualificazione operatori economici – sezione Come qualificarsi.

Articolo 18

AVVISI DI ESISTENZA DEI SISTEMI

18.1. L'esistenza del presente Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito www.rfi.it nella sezione "Fornitori e Gare" e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.

18.2. Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema.

Articolo 19

PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE

Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi RFI ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Acquisti RFI, <https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal soggetto richiedente.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a RFI S.p.A. in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori

operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.

Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.